

LA POLIZZA RC PROFESSIONALE PER LIBERI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI

1. Cos'è e quando serve

È la polizza “base”, obbligatoria per legge, che tutela il professionista per le somme che è tenuto a pagare a terzi a seguito di errori od omissioni commessi nello svolgimento della sua attività.

2. Chi sono i soggetti assicurati?

Sono assicurati il contraente della polizza, qualsiasi titolare, socio, partner, professionista associato, dipendente o collaboratore del contraente per l'attività svolta per conto e nel nome del contraente, eredi, tutori e curatori di qualsiasi assicurato.

3. Quali sono i massimali della polizza?

Il professionista può scegliere tra diverse opzioni che vanno da un minimo di 500.000 Euro ad un massimo di 10.000.000 Euro. Per alcune specifiche garanzie la polizza prevede dei massimali inferiori (“sottolimiti”).

4. È possibile in caso di necessità aumentare il massimale?

Sì, nel caso in cui si rendesse necessario in corso d'annualità aumentarlo.

5. Quali sono le franchigie in caso di sinistro?

Ad ogni opzione di massimale corrisponde una franchigia, da un minimo di 1.000 Euro ad un massimo di 20.000 Euro.

6. Quale periodo copre la polizza RC Professionale?

La polizza, essendo stipulata nella forma “claims made”, vale per le richieste di risarcimento ricevute durante il periodo di durata del contratto per errori od omissioni commessi anche in un momento precedente la stipula (il periodo di retroattività è illimitato) e per i quali non siano già emerse contestazioni.

7. Che cos'è e a cosa serve la garanzia postuma?

È un periodo successivo alla scadenza dell'assicurazione nel quale possono essere accolte denunce di reclami conseguenti ad errori od omissioni commessi fino alla data di scadenza dell'assicurazione. È consigliata l'attivazione della garanzia postuma, che avrà un costo pari al 125% dell'ultimo premio pagato, in caso di cessazione dell'attività professionale, in modo da tutelare l'assicurato da eventuali danni che dovessero emergere nel decennio successivo alla cessazione dell'attività. Nel caso di decesso dell'assicurato l'attivazione della garanzia postuma sarà automatica e gratuita per un periodo di 5 anni.

8. In quali Paesi vale la copertura?

La polizza opera per attività svolte in qualsiasi luogo del mondo, con la sola eccezione di USA, Canada e dei territori sotto la loro giurisdizione. Tuttavia, alcuni paesi hanno legislazioni particolari che impongono la stipula “in loco” di assicurazioni integrative.

9. Quali attività sono coperte?

La polizza è strutturata nella forma “all risks”, ossia a copertura di tutti i danni causati nell'esercizio di qualsiasi attività consentita dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione di ingegnere o architetto, siano essi di natura patrimoniale, materiale o corporale, con la sola eccezione dei casi specificati nella sezione “esclusioni”. Nella polizza sono comunque state indicate alcune attività, le più comuni, a titolo puramente esemplificativo ma in ogni caso non

limitativo.

10. Sono coperte le spese legali?

La polizza copre le spese legali nei limiti previsti dall'art. 1917 del Codice Civile, ossia a condizione che tali spese debbano essere sostenute per resistere ad un'azione di un qualsiasi reclamante che potrebbe comportare il pagamento di un indennizzo da parte dell'assicurato.

11. Cosa si intende per "introiti lordi al netto dell'IVA"?

Si intende il fatturato lordo di competenza dell'esercizio precedente a quello di adesione alla convenzione (o rinnovo), anche se non incassato, comprensivo dei contributi integrativi assoggettati ad IVA. L'importo deve includere solo i corrispettivi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, escludendo quindi gli altri introiti relativi, ad esempio, al recupero di spese dello studio o all'attività di Amministratore per Enti o Fondazioni in quanto non inerenti l'attività professionale esercitata e assicurata.

12. In caso di nuova attività, quale dato deve essere indicato?

Deve essere indicato il fatturato previsto per l'esercizio in corso.

13. È possibile "modulare" la copertura sulla base delle esigenze dell'assicurato?

Il prodotto è standardizzato per andare il più possibile incontro alle esigenze della maggioranza degli iscritti. Il professionista può scegliere, oltre al massimale, l'eventuale attivazione delle garanzie/esclusioni previste dalle appendici 1.

14. Che cos'è l'appendice 1?

L'Appendice 1 prevede l'esclusione dalle garanzie prestate delle attività connesse con opere "ad alto rischio", al fine di ottenere uno sconto del 27,50% sul premio (fermo l'importo minimo di 297,85 Euro). Si consiglia di leggerne con attenzione il contenuto prima di richiederne l'attivazione.

15. Che cos'è l'appendice 2?

L'Appendice 2 prevede l'estensione alla copertura di eventuali perdite di reddito (fino ad un massimo di 10.000 Euro) dovute ad accertamenti fiscali.

16. Che cos'è l'appendice 3?

L'Appendice 3 prevede l'estensione alla copertura di eventuali danni (fino ad un massimo di 250.000 Euro) causati dall'assicurato a terzi in conseguenza di crimini informatici subiti e/o dell'esistenza di falle nella sicurezza dei propri sistemi informatici.

17. Che cos'è l'appendice 4?

L'Appendice 4 prevede l'estensione della condizione aggiuntiva, previo aumento del premio lordo + 10% per la garanzia relativa all'esplicazione di tutte le mansioni e funzioni svolte dall'Assicurato sulla base del Regolamento europeo 2016/679, e successive modifiche o integrazioni, sulla protezione dei dati personali e le rispettive norme vigenti in materia sempre che l'Assicurato sia debitamente qualificato ad esercitarle.

18. Sono possibili deroghe o variazioni delle condizioni contrattuali?

No, il testo è stato predisposto dagli assicuratori per essere adeguato alla quasi totalità delle casistiche relative all'attività professionale di Ingegneri ed Architetti. Solo nel caso di particolari richieste dei committenti degli assicurati potranno essere valutate, ma non necessariamente accettate, eventuali deroghe.

19. Esiste una tariffa dedicata ai giovani professionisti?

La convenzione prevede una tariffa speciale per i professionisti "under 35" che prevede un massimale di 1.500.000 Euro, una franchigia di 2.500 Euro ad un premio annuo di 423,50 Euro. In

questo caso non sono possibili ulteriori personalizzazioni come quelle previste dalle appendici 1, 2, 3 e 4.

20. Qual è la durata della polizza e come si rinnova?

La polizza ha durata annuale con rinnovo. Nei 30 giorni antecedenti la scadenza, ogni assicurato riceverà un'e-mail contenente il link per procedere con il rinnovo della copertura, il cui costo sarà parametrato al fatturato realizzato nell'anno precedente. L'assicurato può comunicare la disdetta inviando prima dei 30 giorni antecedenti la scadenza una lettera raccomandata o un'e-mail PEC agli assicuratori.

21. Quali sono gli eventi che devono essere denunciati agli assicuratori?

La polizza definisce come "reclamo" che deve essere denunciato agli assicuratori qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'assicurato, qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'assicurato in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuirgli delle responsabilità, qualsiasi circostanza (compresi avvisi di garanzia e/o mandati di comparizione) di cui l'assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti, qualsiasi notifica dell'avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile.

22. Cosa si intende per "Sinistri riservati"?

Per importo di sinistro riservato si intende l'importo del sinistro denunciato ma non ancora liquidato alla data di rinnovo della polizza.

23. Che cosa includono gli importi a riserva?

Gli importi a riserva comprendono sicuramente risarcimenti, spese legali e peritali, ecc. ecc. Queste risorse sono cruciali, in quanto avvocati e periti lavorano per difendere l'assicurato, riducendo potenziali responsabilità e contestando reclami ingiustificati. Essi operano nell'interesse dell'assicurato, assicurando che riceva un supporto valido e competente.

24. Posso trasmettere la denuncia di sinistri ON LINE:

Si può cliccare su link sotto: <https://sinistri-inarcassa.powerappsportals.com/CNF-New-Request/>
In caso di necessità contatto con email: fondazioneinarcassa@chplegal.com
inarcassa@chplegal.com chplegal@pec.it

25. Che cosa si intende per vuoto assicurativo? C'è una tolleranza per il ritardo nel rinnovo della polizza?

Il vuoto assicurativo si riferisce al periodo in cui una polizza di Responsabilità Civile non è attiva, esponendo l'assicurato a potenziali rischi legali. È fondamentale rinnovare la polizza di Responsabilità Civile Professionale, entro la sua scadenza per evitare gap di copertura che potrebbero risultare problematici. Fortunatamente, offriamo la possibilità di rinnovare online a partire da 30 giorni prima della data di scadenza. Inoltre, i nostri processi online consentono di rinnovare fino a 30 giorni dopo la scadenza, garantendo continuità di copertura. Per esempio, se la polizza scade alle ore 24 del 5 agosto 2024, hai tempo fino al 4 settembre per rinnovarla retroattivamente, coprendo il periodo dal 5 agosto.

26. Cosa si intende per "circostanze" che possono comportare un risarcimento?

Qualsiasi evento (compresi avvisi di garanzia e/o mandati di comparizione) di cui l'assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti.

27. La polizza RC Professionale Lloyd's/Assigeco – INARCASSA, copre le sanzioni?

Le sanzioni inflitte al soggetto assicurato, per tutte le attività, sono escluse per legge in quanto non assicurabili, in quanto il sistema sanzionatorio richiede che il soggetto autore della violazione paghi

personalmente per l'illecito commesso. Secondo quanto disposto dagli articoli 1343 e 1418 del codice civile, la stipulazione di polizze assicurative, da parte dell'autore potenziale della violazione, per i danni conseguenti a sanzioni, multe, ammende deve ritenersi illegittima per nullità della causa. Ne consegue che, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, la causa nei contratti tipici è la funzione concreta ed obiettiva del contratto, ed è illecita quando le parti in causa, pur adottando lo schema tipico, perseguono uno scopo contrario ai principi dell'ordinamento. Rimane comunque valida la copertura Assicurativa in caso di sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato che, per effetto dell'azione di rivalsa, chiedi il risarcimento dei danni subiti al professionista Assicurato.

28. La polizza RC Professionale Lloyd's/Assigeco – INARCASSA, copre le prestazioni connesse a lavori incentivati ai sensi del DM 11 Gennaio 2017 e ss.mm.ii?

Anche per le prestazioni connesse a lavori incentivati ai sensi del DM 11 Gennaio 2017 e ss.mm.ii, vale quanto indicato al punto 1, ovvero che non essendo escluse all'art. B.7 devono intendersi coperte. Si precisa che l'esclusione di cui al punto B.7.4 – "Gestione di polizze d'assicurazione e consulenza finanziaria", non opera quando la prestazione professionale sia finalizzata alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e sia diretta conseguenza, ovvero connessa e strumentale, della prestazione principale svolta nell'ambito dell'attività professionale dell'Assicurato iscritto all'INARCASSA.

29. Quali sono i rischi non assicurabili?

Il Codice delle Assicurazioni Private, precisa che tra i rischi non assicurabili, sono compresi:

- il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative;
- coperture a fronte di obbligazioni di dare derivanti da disposizioni contrattuali, quando il rischio sottostante ha natura esclusivamente finanziaria, ossia è riferito a prodotti finanziari o a depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari ovvero ad operazioni di finanziamento o di provvista di mezzi finanziari, non relative all'acquisto di beni o servizi al consumo;
- coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa.

L'art. 4, comma 2. Regolamento IVASS n. 29/2009 prevede, in materia di garanzie finanziarie, l'inassicurabilità dei rischi di natura "esclusivamente finanziaria", intesi come rischi collegati:

- al pagamento o al rimborso di finanziamenti ricevuti allo scopo di acquisire fondi o disponibilità liquide;
- all'andamento di variabili di mercato o al valore di prodotti finanziari o di depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

Ne consegue che sono escluse, tra l'altro:

- le garanzie puramente finanziarie prestate a fronte di contratti di finanziamento;
- le garanzie prestate a fronte del collocamento di emissioni azionarie od obbligazionarie, di emissioni di passività subordinate, delle fluttuazioni di tassi o valute su prestiti o su altre operazioni valutarie, delle inadempienze di un aderente a servizi di compensazione nei confronti di stanze di compensazione per lo scambio di strumenti derivati, azionari e obbligazioni di cassa, delle transazioni nei mercati di finanza strutturata, dei contratti derivanti di credito, degli strumenti finanziari emessi sulla base di un insieme di crediti.

30. Gli Assicurati in corso e in scadenza della polizza beneficiano della continuità assicurativa:

Sotto il profilo della copertura assicurativa in corso, per tutti gli assicurati in scadenza con continuità assicurativa (cioè senza alcun vuoto di copertura), nel caso in cui nel sinistro, la polizza invocata non fosse pertinente alla data di denuncia, gli Assicuratori della LIC (Lloyd's Insurance Company) della Convenzione INARCASSA mediante il Coverholder Assigeco, riterranno il rischio coperto/garantito in virtù della polizza precedente polizza precedente anche in caso di polizze gestite, che nel frattempo gli Assicuratori hanno trasferito a "Lloyd's Insurance Company SA alcune polizze di assicurazione stipulate all'interno del SEE (Spazio Economico Europeo).

31. I crediti di imposta, le detrazioni fiscali e le formule di maxi-ammortamento (quali l'iperammortamento - Legge finanziaria 2026) sono considerati finanziamenti?

Esclusione di Polizza -B.7.4 recita:

“GESTIONE DI POLIZZE D’ASSICURAZIONE E CONSULENZA FINANZIARIA relativi a qualsiasi errore od omissione da parte dell’Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché connessi alla concessione di finanziamenti, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti, ferma la copertura quando tali attività siano finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione dell’Attività Professionale;”

a. Analisi della normativa sull'iperammortamento

Dall'esame della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge finanziaria 2026), emerge che l'iperammortamento costituisce un meccanismo di agevolazione fiscale che consente di dedurre dal reddito d'impresa quote di ammortamento maggiorate rispetto a quelle ordinarie per determinati beni strumentali. Tale istituto, pur non essendo espressamente disciplinato nei commi esaminati della legge finanziaria 2026, si inserisce nel più ampio quadro delle agevolazioni fiscali per investimenti produttivi.

La natura giuridica dell'iperammortamento si configura come beneficio fiscale di carattere deduttivo che opera attraverso la maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili, riducendo così la base imponibile dell'impresa beneficiaria. Non si tratta di un finanziamento in senso tecnico, bensì di un'agevolazione tributaria che produce i suoi effetti attraverso la riduzione del carico fiscale.

b. Interpretazione dell'esclusione contrattuale

L'esclusione di cui all'art. B.7.4 del wording deve essere interpretata secondo i principi generali in materia di clausole limitative della garanzia assicurativa, che richiedono un'interpretazione restrittiva e non estensiva. Il termine "finanziamenti" utilizzato nella clausola di esclusione ha un significato tecnico-giuridico preciso che si riferisce alle operazioni di erogazione di denaro o di credito, caratterizzate dal trasferimento di liquidità dal soggetto finanziatore al beneficiario.

c. I crediti di imposta, le detrazioni fiscali e l'iperammortamento non integrano la fattispecie del finanziamento, in quanto:

- Non comportano trasferimento di liquidità: si tratta di benefici fiscali che operano attraverso la riduzione del debito tributario o l'aumento delle deduzioni, senza alcun trasferimento di denaro da parte dell'amministrazione finanziaria;
- Hanno natura tributaria e non creditizia: costituiscono strumenti di politica fiscale volti a incentivare determinati comportamenti economici, non operazioni di credito;
- Non generano rapporti debitori-creditori: il beneficiario non assume obbligazioni di restituzione tipiche dei rapporti di finanziamento.

d. Principi di inassicurabilità dei rischi finanziari

La giurisprudenza ha chiarito che esistono limiti normativi all'assicurabilità di determinati rischi di natura finanziaria. Come evidenziato nelle presente FAQ, il Codice delle Assicurazioni Private e il Regolamento IVASS prevedono l'inassicurabilità dei rischi di natura **"esclusivamente finanziaria", intesi come rischi collegati al pagamento o rimborso di finanziamenti ricevuti allo scopo di acquisire fondi o disponibilità liquide, o all'andamento di variabili di mercato o al valore di prodotti finanziari.**

Tuttavia, l'attività di consulenza fiscale relativa all'iperammortamento non rientra in tale categoria di rischi inassicurabili, in quanto:

- Non ha natura esclusivamente finanziaria: l'attività del professionista consiste nella consulenza tecnica per l'applicazione di norme tributarie, non nella gestione di prodotti finanziari;

- È connessa all'attività professionale principale: come chiarito dalla clausola di salvezza contenuta nell'art. B.7.4, l'esclusione non opera quando le attività siano "diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione dell'Attività Professionale".

e. Conclusioni

Sulla base dell'analisi condotta, può essere considerata **operante** la garanzia **Iperammortamento** ai sensi delle condizioni di polizza, per le seguenti ragioni:

- L'iperammortamento non costituisce finanziamento: si tratta di un'agevolazione fiscale di natura deduttiva che non comporta trasferimento di liquidità né genera rapporti creditizi;
- L'attività è connessa alla prestazione professionale principale: la consulenza per l'applicazione dell'iperammortamento rientra nell'attività professionale tipica dell'ingegnere nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere, beneficiando della clausola di salvezza prevista dall'art. B.7.4;
- Non sussistono profili di inassicurabilità: l'attività non presenta i caratteri dei rischi di natura esclusivamente finanziaria di cui al Regolamento, **trattandosi di consulenza tecnico-professionale** per

32. l'applicazione di norme tributarie.

33. La polizza dovrebbe pertanto operare per eventuali reclami derivanti da errori od omissioni nell'attività di consulenza relativa all'iperammortamento, in quanto tale *attività è comunque diretta conseguenza, ovvero connessa e strumentale, della prestazione principale svolta in ragione dell'Attività Professionale*, fermi restando i limiti di massimale, franchigia e le altre condizioni generali di polizza.